



A.I.S.Me

Associazione Italiana per la Salute Mentale - Onlus

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE "Associazione Italiana per la Salute Mentale-ONLUS"

L'anno 2020, il giorno sabato 17 del mese di ottobre, alle ore 10:00, presso la sede sociale si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Italiana per la Salute Mentale - Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 - "Codice del Terzo Settore"

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs 117/2017- "Codice del Terzo Settore", l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e potrà validamente deliberare con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

I soci presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea la sig.ra **Carla Raffaella Cappelli**, Presidente del Consiglio, e la sig.ra **Daniella Dominica Vangieri** quale Segretario ed estensore del seguente verbale.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa dettata dal D. Lgs. 03 luglio 2017 n 117 - Codice del Terzo Settore e la proposta di denominare, ai sensi dello stesso decreto, l'Associazione quale Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore, anche in considerazione della sua iscrizione nel Registro regionale e invita a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea dei soci, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

Delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello Statuto sociale così come modificato dall'Assemblea dei soci è allegato al presente verbale.

nuova denominazione dell'Associazione è: Associazione per la Salute Mentale- APS. La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione *Associazione di promozione sociale (in sigla APS)* successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e perfezionamento nel Registro Regionale della Promozione Sociale.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Italiana per la Salute Mentale **Associazione di promozione sociale (in sigla APS)**".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e del bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea incarica il Presidente dell'Associazione, o suo delegato, a provvedere alla registrazione dello Statuto, così come modificato e integrato dall'Assemblea dei soci, e all'iscrizione, per la revisione, al Registro della promozione sociale della Regione Toscana.

Alle ore 13:15, non essendovi più argomenti da deliberare all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Carla Raffaella Cappelli
Carla Raffaella Cappelli

Il Segretario

Daniella Dominica Vangieri
Daniella Dominica Vangieri

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 26 OTT 2020
N. 10704 ESATTI EURO esente
IL DIRETTORE

[Handwritten signature]



STATUTO "Associazione Italiana per la Salute Mentale - APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita, con sede nel Comune di Firenze, in via Enrico Forlanini n. 164, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "Associazione Italiana per la Salute Mentale -APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore".

L'Associazione Italiana per la Salute Mentale -APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta una modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. L'Associazione Italiana per la Salute Mentale -APS, in seguito chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, pluralità, solidarietà sociale e non persegue finalità di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- la promozione dell'attenzione alla salute mentale proteggendo i diritti delle persone con problemi di disagio psichico e con problematiche di salute mentale;
- il supporto ai diritti delle persone che usano i servizi di salute mentale ad avere voce nella pianificazione e conduzione degli stessi;
- l'attuazione degli interventi più appropriati allo scopo di migliorare i sistemi di salute mentale e le pratiche di presa in carico e cura in questo settore sul territorio nazionale;
- la valorizzazione del ruolo degli utenti e dei familiari, è di favorire l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone fragili con disagio psichico e problematiche di salute mentale.

L'Associazione, secondo i principi propugnati da Mental Health Europe (MHE), organizzazione europea cui la stessa aderisce, propone che siano affrontate e risolte le forme di pseudo protezione autoritario-paternalistica che costituiscono un rinforzo all'emarginazione, come ad esempio la sopravvivenza di luoghi istituzionalizzanti e la coattività degli interventi, attraverso un rafforzamento delle pratiche di servizi alternativi all'istituzionalizzazione e alla coattività medesime e l'uso non razionalizzato degli psicofarmaci.

Propone, inoltre di promuovere la comunicazione e la comprensione, attraverso incontri, convegni, scambi di esperienze fra le organizzazioni del settore operanti in Italia e in Europa nel campo della salute mentale, nell'interesse e in cooperazione con le persone con problemi di salute mentale.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- informazione e consulenza per utenti e familiari ai fini di una migliore conoscenza della rete dei servizi e delle tematiche riguardanti la salute mentale;
- attività di auto aiuto per gli utenti e loro familiari ai fini di una alleanza terapeutica per favorire la valorizzazione il loro ruolo nel percorso di autonomia;
- attività di drop-in per soggetti frequentanti i servizi e non collaboranti, attivando risorse e una rete di relazioni con una pluralità di soggetti significativi;
- inserimenti lavorativi attivando collaborazioni con enti pubblici e privati al fine dell'integrazione e inclusione sociale delle persone con disagio e problematiche di salute mentale;
- corsi di formazione rivolti a operatori, utenti, familiari e persone coinvolte nella salute mentale;
- attività di ricerca con organizzazioni nazionali e internazionali ai fini di migliorare i sistemi di salute mentale e le pratiche di presa in carico delle persone;
- eventi pubblici sulla salute mentale, quale attività di sensibilizzazione sui temi della salute mentale.

Art. 5. L'Associazione, per lo svolgimento delle predette attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, ma potrà anche avvalersi, per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Soci

Art. 7. Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 c.1 del Codice del Terzo Settore.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e ne fanno richiesta e, condividono, riconoscendosi nel presente Statuto, le finalità dello stesso e partecipano alle attività dell'Associazione, nel rispetto della civile convivenza, con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, di nazionalità, identità di genere e di appartenenza etnica e religiosa.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 8. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di essere a conoscenza e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11 del presente Statuto. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve, entro 60 giorni, essere comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato motivandola per iscritto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- frequentare i locali dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

Art. 11. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che contravvengono gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrecano danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi: non si attengono a quelli che sono i principi di fondo stabiliti dall'Associazione.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per loro libera scelta, attività in favore della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontariato l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali e finalità, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi Sociali

Art. 15. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

E' organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci revisori qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Gli organismi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano e vi partecipano con diritto di voto tutti i soci iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei Soci e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 17. La convocazione dell'Assemblea, ordinariamente a cura del Consiglio Direttivo, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni tramite posta ordinaria o inviata tramite posta elettronica, prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 18. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 20. Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore e rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tutte i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, degli enti associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi, su convocazione del Presidente ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o quanto ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri che lo compongono.

La convocazione è fatta tramite convocazione scritta, o tramite e-mail, almeno 5 giorni della riunione e in caso di urgenza anche per vie telefoniche con sole 24 ore di avviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine e comunque riguardanti le persone.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni e decadono se non si presentano, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. I Consiglieri decaduti saranno sostituiti

Art. 23. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

Il Presidente che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso terzi. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile.

Il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Tesoriere che cura gli aspetti di carattere economico. Tiene aggiornati i libri contabili e predispone il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la

facoltà di aprire e estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo firmandoli con il Presidente e presiede il Consiglio Direttivo in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 24. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

L'Organo di controllo

Art. 25. L'Organo di controllo, anche monocratico, è organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore ed è nominato qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, sarà eletto il Collegio dei Sindaci revisori

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Revisore legale dei conti

Art. 26. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28. Il patrimonio sociale dell'Associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle sue finalità e per lo svolgimento delle attività statutarie allo scopo dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utilizzi e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla redazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque determinate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto. Che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in un'annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella Nota integrativa al Bilancio.

Libri sociali

Art. 31. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei Soci;

- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione sono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Codice del terzo Settore, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma finale

Art 35. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto

dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firenze, 17 ottobre 2020

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 26 OTT. 2020
N. 10 FOR ESATTI EURO
IL DIRETTORE *esente*

